

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 12 gennaio 2021

Tra

Cna – Confartigianato – Claii- Casartigiani Emilia Romagna

e

Cgil – Cisl – Uil Emilia Romagna

visto

- il “Protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna, firmatari del Patto per il lavoro di cui alla delibera di Giunta n° 16 del 5 gennaio 2021 per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla esecuzione volontaria dei test antigenici rapidi sui dipendenti”

tenuto conto

- dei regolamenti EBER/FSBA

preso atto

- che la normativa vigente palesava un vuoto legislativo che impediva il riconoscimento della malattia nel periodo intercorrente tra il test rapido, che indicherebbe la positività del lavoratore o lavoratrice sottoposti a controllo, ed il tampone molecolare conseguente

- che tale normativa è superata dalla circolare n 705 dell'8 gennaio 2021 del Ministero della Sanità

si conviene che:

- nel caso che le aziende coinvolte abbiano in vigore un accordo di sospensione FSBA Covid 19 gli stessi verranno sospesi nell'ambito dell'accordo vigente

- una clausola di salvaguardia che interviene nel caso di mancato riconoscimento da parte dell'Inps della malattia in applicazione della sopracitata circolare n° 705 (aziende che non abbiano in vigore un accordo di sospensione FSBA Covid 19 ai lavoratori e lavoratrici, sottoposti al test rapido, per i quali sia stata riscontrata positività e conseguentemente vengano sottoposti all'accertamento con il tampone molecolare verranno riconosciute 4 (quattro) giornate di copertura retributiva secondo le modalità previste dal regolamento EBER vigente)

- il costo dell'esecuzione e registrazione dei risultati dei test effettuati è a carico della bilateralità a fronte dell'utilizzo di uno dei Centri Medici convenzionati e/o dei Medici Competenti indicati nell'Accordo Quadro: l'importo che viene riconosciuto è pari ad un importo massimo sino a concorrenza di € 22 a fronte di presentazione di fattura/ricevuta

- i lavoratori devono risultare dipendenti in aziende che siano in regola con i pagamenti previsti dalla contrattazione vigente della bilateralità artigiana

- nel caso l'azienda interessata non sia in regola con la contrattazione vigente l'intero costo delle giornate di sospensione e del tampone sono a carico dell'azienda stessa.

Letto, approvato, sottoscritto.

Cna ER

Cgil ER

Confartigianato ER

Cisl ER

Claii ER

Uil ER

Casartigiani ER